CAMERA DEI DEPUTATI N. 1815

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATACENA

Norme in materia di impiego dei lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria

Presentata il 9 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto, n. 442, che disciplina l'impiego dei lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria, ha vietato l'assunzione di altri lavoratori.

Attualmente gli operai idraulico-forestali in servizio presso la regione ed i vari enti e consorzi calabresi sono 15.233, come risulta dall'apposita anagrafe 1995 pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Calabria n. 60 del 15 giugno 1996, a fronte degli oltre 27 mila occupati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 233 del 1984.

Va evidenziato che meno del 30 per cento di detti operai ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono impiegati per periodi che variano dalle 51 alle 101 o alle 151 giornate lavorative all'anno con prevalenza dei cosiddetti « centunisti » che rappresentano circa il 60 per cento di detta forza-lavoro. Si tratta inoltre di una forza-lavoro alquanto « invecchiata » ove si consideri che oltre il 45 per cento appartiene alle fasce di età da 46 a 55 anni ed oltre i 55 anni, a fronte di un 25 per cento circa appartenente alla fascia dai 26 ai 35 anni.

Va, altresì, evidenziato che l'opera svolta dai « forestali » si è rivelata preziosa per la salvaguardia del territorio calabrese, caratterizzato, come è noto, da una particolare, accidentata, orografia. È grazie a tale opera infatti che l'intero territorio regionale calabrese da decenni non soffre di alluvioni, che invece colpiscono le altre regioni italiane.

Va considerato, onorevoli colleghi, che, stante il blocco delle assunzioni, vi è il fondato timore che i futuri programmi di forestazione non potranno avere esecuzione per carenze di personale, tanto è

vero che al fine di garantire la compiuta esecuzione del programma di forestazione, la giunta regionale della Calabria ha approvato un ordine del giorno con cui chiede al Governo di « incrementare le giornate lavorative dei lavoratori idraulico-forestali a tempo determinato con le ore resesi disponibili dai pensionamenti e dalle collocazioni fuori servizio di personale a tempo indeterminato ». Se accolta, detta proposta, non comporterebbe maggiori spese per il comparto idraulico-forestale.

Non può essere sottaciuto, altresì, che la situazione occupazionale in Calabria diventa sempre più drammatica e che stabilizzando la forza-lavoro del comparto idraulico-forestale al numero risultante dall'anagrafe 1995 ed incrementando le giornate lavorative con le ore resesi disponibili per cessazione dal servizio del personale a tempo indeterminato, oltre a consentire l'esecuzione del programma di forestazione, si creerebbero, come detto, senza ulteriori oneri finanziari, nuovi posti di lavoro dando, così, un notevole contributo al miglioramento della situazione occupazionale.

Vi invito, pertanto, onorevoli colleghi, a volere approvare il presente progetto di legge che prevede:

1) di stabilizzare la forza-lavoro degli operai idraulico-forestali calabresi al numero complessivo risultante dall'anagrafe per l'anno 1995 pubblicata sul BUR n. 60 del 15 giugno 1996;

2) di procedere alla graduale sistemazione dei « forestali » in servizio mediante il progressivo incremento delle giornate lavorative;

3) di sostituire, anno per anno, coloro che cessano dall'attività con altrettanto personale a tempo determinato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività relative alla silvicultura, alla prevenzione e agli interventi antincendio e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, è riconosciuta alla regione Calabria una dotazione organica di personale pari al numero dei lavoratori idraulico-forestali in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso la regione medesima, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei settori di cui al presente articolo.

ART. 2.

1. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è consentito, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 233 del 1984, un incremento del numero delle giornate lavorative pari al numero delle giornate lavorative venute meno a seguito del pensionamento o della cessazione dal servizio per altre cause del personale con contratto a tempo indeterminato.

2. In deroga ai divieti posti dall'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è consentita altresì, annualmente, l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di un numero di lavoratori pari al numero dei lavoratori cessati dal servizio nel corso dell'anno.

DDL13-1815
Lire 500